

## **Informativa sulle nuove misure in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento**

Il 16 novembre 2015, mediante l'emanazione dei decreti legislativi nn. 180 e 181, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2014/59/UE (BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive), introduttiva di un regime europeo uniforme in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento comunitarie, nonché, a determinate condizioni, delle succursali di banche ed imprese di investimento extracomunitarie presenti nell'UE.

Il nuovo quadro normativo introduce innanzitutto **forti limitazioni alle possibilità di intervento pubblico in caso di crisi degli intermediari comunitari**, per evitare il prodursi di sacrifici a carico della collettività. Le situazioni di dissesto, infatti, dovranno essere gestite attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, con particolare riguardo alle posizioni degli azionisti e dei creditori delle banche e delle imprese di investimento in difficoltà.

Nel dettaglio, in caso di dissesto (ossia in presenza di: irregolarità nell'amministrazione o di violazioni della normativa applicabile che comporterebbero la revoca dell'autorizzazione; perdite di eccezionale gravità; attività dell'intermediario inferiori alle passività; gravi difficoltà nel pagare i debiti a scadenza; erogazione di un sostegno finanziario pubblico in favore dell'intermediario) o di rischio di dissesto dell'intermediario, non rimediabile con misure alternative, tra le quali, per esempio, l'amministrazione straordinaria secondo le norme del Testo Unico Bancario, le Autorità competenti potranno:

- a) fin dal 16 novembre 2015, ridurre o convertire azioni, altre partecipazioni o strumenti di capitale (ad esempio, obbligazioni subordinate) emessi dall'intermediario in crisi;
- b) dal 1 gennaio 2016, qualora le misure di cui alla lettera a) non siano sufficienti per rimediare al dissesto o per far venir meno il rischio di dissesto, disporre la liquidazione coatta amministrativa oppure ulteriori misure, denominate "misure di risoluzione", ossia:

- (i) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, a un c.d. "ente – ponte" (che prosegua

le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato) e/o a una società veicolo (che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli);

- (ii) il c.d. "bail in" ("salvataggio interno"), che consente la riduzione o la conversione in capitale, secondo un preciso ordine gerarchico, dei diritti degli azionisti, dei detentori di altri titoli emessi dall'intermediario e dei creditori, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca; nonché per mantenere la fiducia del mercato.

Innanzitutto, quindi, si dovrà procedere alla riduzione, totale o parziale, del valore nominale, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

1. delle **azioni** e degli altri strumenti rappresentativi di capitale;
2. delle **obbligazioni subordinate** (o junior, il cui rimborso, in caso di liquidazione dell'emittente, non è assicurato);
3. delle **obbligazioni non subordinate** (senior) e dei depositi interbancari e delle grandi imprese;
4. dei **depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese** (per la parte eccedente l'importo di € 100.000,00);

Una volta assorbite le perdite, si procederà alla conversione degli strumenti 2. 3. 4. in azioni, secondo l'ordine sopra indicato.

Tuttavia, dal 1° gennaio 2019 i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese saranno assoggettati al *bail in* solo dopo le obbligazioni non subordinate (senior).

**Sono soggette al *bail in* tutte le passività, ad eccezione** di alcune espressamente individuate, tra le quali:

- a) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè cioè quelli fino a € 100.000 (depositi a risparmio, conti correnti, certificati di deposito nominativi, conti deposito);
- b) le obbligazioni bancarie garantite (i cosiddetti "covered bond");
- c) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria (il contenuto delle cassette di sicurezza, titoli o fondi detenuti in un conto deposito, gestioni patrimoniali).

**Le Autorità competenti potranno ridurre o azzerare il valore degli strumenti finanziari interessati o annullarli, ridurre o azzerare i crediti vantati nei confronti dell'intermediario, annullare i titoli di debito, modificare la scadenza dei titoli di debito o l'importo degli interessi maturati o sospendere il pagamento, disporre lo scioglimento dei contratti derivati, convertire le obbligazioni in azioni dell'intermediario o di una società che lo controlla o di un ente ponte.** L'ammontare della riduzione o conversione viene determinata da un esperto indipendente ovvero, in via d'urgenza, da Banca d'Italia o dal commissario straordinario.

Si evidenzia che le sopracitate misure trovano applicazione non solo ai titoli e alle passività di nuova emissione, ma anche a quelli già in circolazione, anche se emessi prima del 1° gennaio 2016.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie di insolvenza.

Come sempre, Le confermiamo la piena disponibilità da parte del personale della Sua Filiale di riferimento per fornirLe qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito alla presente comunicazione.

Non esiti dunque a contattarci o a consultare il nostro sito internet [www.gbmbanca.it](http://www.gbmbanca.it) per qualsiasi dubbio o richiesta.

Cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri migliori saluti.

Roma, 28.05.2018

**GBM BANCA S.p.A.**